

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4214}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUILLERI, SERRENTINO, ALTISSIMO, ALESI, ALPINO

Presentata il 19 dicembre 1975

Norme aggiuntive alla legge 20 maggio 1975, n. 164
concernente provvedimenti per la garanzia del salario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 maggio 1951, n. 498, ha ratificato il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, con il quale si istituiva, tra l'altro, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Orbene le forme di intervento previste dalle norme sopra indicate, così come da ultimo modificate con la legge 20 maggio 1975, n. 164, sono di tipo ordinario o di tipo straordinario.

Presupposti perché gli interventi siano attuati sono rispettivamente: la riduzione dell'orario di lavoro dell'impresa a causa della contrazione o sospensione dell'attività produttiva della stessa, la riduzione dell'orario di lavoro dell'impresa a causa di una situazione economica del settore di appartenenza od a causa di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle aziende di un determinato settore.

È evidente che il termine finale per l'intervento è fissato in relazione alle previsioni che si possono fare circa il momento in cui le cause cesseranno di produrre i loro effetti riportando a livelli normali il ritmo produttivo.

La legge così articolata ha dato però luogo a perplessità interpretative nel caso di cessazione anticipata della situazione negativa determinatasi per l'impresa rispetto alle previsioni considerate all'inizio del trattamento di integrazione.

Infatti ci si è posto il problema del *quid iuris* nel caso che, in presenza di una sospensione del lavoro e prima dello spirare del termine, l'imprenditore convochi gli operai per una ripresa del lavoro ai ritmi consueti.

In questo caso, a nostro avviso, una interpretazione che tenesse conto non solo della lettera ma anche dello spirito della legge non potrebbe che orientarsi nel senso di trovare corretta la interruzione anticipata del trattamento di integrazione salariale, ma tant'è, sull'argomento manca la sufficiente certezza.

Per ovviare a questa situazione di incertezza legislativa si è pensato di formulare la presente proposta di legge con la quale, in un articolo unico, si fa il punto sulla controversa questione.

Infatti l'articolo unico proposto prevede l'interruzione del trattamento di integrazio-

ne salariale e prevede altresì la contestuale comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della lettera di invito agli operai a riprendere il lavoro in data anteriore a quella fissata quando sono mutate le situazioni congiunturali a causa delle quali il trattamento di integrazione salariale è stato richiesto. Lo

stesso articolo prevede inoltre che l'impresa sospenda il versamento della quota di integrazione agli operai interessati quando gli stessi si siano rifiutati di riprendere il lavoro prima del termine stabilito.

Al fine di evitare ulteriori contestazioni interpretative si raccomanda la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 6-bis

L'intervento di integrazione salariale può avere termine, anche in data anteriore a quella fissata nella delibera della Commissione provinciale di cui al seguente articolo 8, allorché l'impresa sia in grado di riprendere il suo normale ritmo produttivo. In questo caso l'intervento ha termine automaticamente trascorsi tre giorni dalla comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della lettera raccomandata di invito a riprendere il lavoro inviata ai dipendenti dell'impresa i quali fruiscono del trattamento di integrazione salariale.

Il trattamento di integrazione salariale è sospeso allorché gli operai dipendenti, invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a riprendere il lavoro entro tre giorni non si presentino nei locali dell'impresa o dichiarino di non voler riprendere il lavoro ».